

Circolare n.: 04

Data: 28/03/11

Area tematica: Ambiente

Oggetto: Accumulatori al piombo – Sostanze assorbenti e neutralizzanti

Descrizione:

Segnaliamo che è stato pubblicato sulla G.U. n. 60 del 14/03/2011 il D.M. Ambiente n. 20 del 24/01/2011, «Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori». Il provvedimento, che entra in vigore dal 29/03/2011, è emanato in attuazione dell'art. 195, commi 2, lettera q), e 4, del D.L.vo n. 152/06, che prevede l'individuazione di detta misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da Università o Istituti specializzati, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e del sottosuolo, e di evitare danni alla salute ed all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata. L'Allegato 1 al decreto reca le modalità di determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi, di cui in oggetto. Il documento individua la quantità di sostanze assorbenti e neutralizzanti prescritte per ciascuna tipologia di utilizzo degli accumulatori (batterie stazionarie, batterie a trazione, batterie di avviamento), oltre ad individuare i criteri di sicurezza e la quantità di sostanza estinguente per le fabbriche di accumulatori, per i Consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e per i rifiuti piombosi, per i mezzi adibiti al trasporto delle batterie.

In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di ricarica (Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza relativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantità di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione:

- ≡ PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie): quantità pari al 50% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
- ≡ IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie): quantità pari al 100% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
- ≡ GRANDI IMPIANTI (oltre 20 batterie): quantità pari al 200% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

In tutte quelle aree ove siano previste, oltre alla ricarica, anche le operazioni di sostituzione di batterie esaurite (a mezzo paranchi, carri o rulli, carrelli elevatori ecc.) i quantitativi suddetti devono intendersi raddoppiati.

È fatto altresì obbligo a tutti i soggetti utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione rilasciata dal fabbricante, per ciascuna batteria presente nell'impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espresso in litri.

Termini di adeguamento:

29/03/2011

Riferimenti normativi:

D.M. n. 20/11

Chiarimenti ed approfondimenti:

Securconf: 0332/810705 – 0332/811522

Servizi erogati:

Sportello informativo